

Codice A1103A

D.D. 14 maggio 2020, n. 204

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento contenute nelle ordinanze regionali - pagamento in misura ridotta ex art. 4, comma 3 D.L. 19/2020. Accertamento complessivo di euro 126.128,09 sui capitoli di entrata n. 32068/20 di euro 122.394,75 e n. 31288/20 di euro 3.733,34.



ATTO N. DD-A11 204

DEL 14/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento contenute nelle ordinanze regionali – pagamento in misura ridotta ex art. 4, comma 3 D.L. 19/2020. Accertamento complessivo di euro 126.128,09 sui capitoli di entrata n. 32068/20 di euro 122.394,75 e n. 31288/20 di euro 3.733,34.

Premesso che:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante: *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con l'efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita:”* *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.”*;

il DPCM del 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19,*

applicabili all'intero territorio nazionale” nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

Visti:

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 Marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 Marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante *“Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 20 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Preso atto che i succitati provvedimenti nazionali e regionali hanno disposto stringenti misure di contenimento per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID -19, il cui mancato rispetto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3000,00;

tenuto conto del fatto che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate sino ad un terzo e che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata;

evidenziato che l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia all'interno del territorio della Regione Piemonte ha reso necessario l'adozione di urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale piemontese, la cui violazione comporta l'attribuzione, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. 19/2009, della potestà sanzionatoria in capo alla Regione stessa esclusivamente nell'ambito delle attività di sua competenza ;

rilevato che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Considerato che:

il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca *“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”*;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, all'Allegato 4/2 ha introdotto il principio contabile che prevede l'iscrizione della posta contabile nel bilancio in rapporto alla scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario, per cui l'accertamento è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile nell'esercizio in cui scade il credito

verificato che alla data del 28.04.2020 è stata versata la somma complessiva di euro 126.128,09, dai soggetti indicati nell'Allegato 1 del presente provvedimento, come risulta dai provvisori di Tesoreria (per i versamenti eseguiti sul c.c.b 40777516) e dalle predisposizioni di incasso (per i versamenti eseguiti sul c.c.p. 10364107) indicati in detto allegato;

dato atto della necessità di accertare ed incassare la somma complessiva di euro 126.128,09 sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020 di nuova istituzione:

- sul cap.32068 "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie" per euro 122.394,75
- sul cap. 31288 " Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese" per euro 3.733,34

verificata la necessità di creare le seguenti tipologie di soggetti nell'anagrafica debitori della Regione Piemonte, per consentire l'emissione di reversali di incasso cumulative riferibili a ciascuna delle tre diverse tipologie di soggetto versante, a causa del copioso numero di pagamenti e della mancanza di dati anagrafici completi:

ben.360558 denominata *“Proventi da multe, ammende, sanzioni, oblazioni (COVID-19) - Famiglie”*
ben. 360559 denominata *“Proventi da multe, ammende, sanzioni, oblazioni (COVID-19) - Imprese”*

dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti atti amministrativi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 05.07.2013;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n.23;
- visto D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- vista la L.R. n.8 del 31 marzo 2020
- visti i D.P.G.R. nn. 34-35-36-38-39-40-43 e 47 di marzo/aprile 2020;
- vista la D.G.R. n.16-1198 del 3 aprile 2020,

determina

per quanto in premessa indicato:

di prendere atto del contenuto dell'Allegato 1 agli atti del Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo;

di accertare ed incassare l'importo complessivo di euro 126.128,09, relativo ai versamenti eseguiti dai soggetti indicati nell'Allegato 1 alla data del 28.04.2020, sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020:

- capitolo di entrata **32068** "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie" per euro 122.394,75 corrisposti da persone fisiche (ben. n. 360558);
- capitolo di entrata **31288** " Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese" per euro 3.733,34 corrisposti da imprese (ben. n.360559);

di dare atto che le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella